



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 364

Scuole magistrali

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' iscritto annualmente un apposito stanziamento per contributi di funzionamento per le scuole magistrali dipendenti da enti con personalita' giuridica. Il riconoscimento delle predette scuole e' disciplinato con regolamento governativo.

Versione in vigore dal 19 maggio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 febbraio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VIII — Istruzione non statale
Capo	III — Istruzione secondaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-364-scuole-magistrali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it